

DECISIONE (UE) 2020/407 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 marzo 2020****che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
- (2) In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) ⁽²⁾. Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.
- (3) In data 12 marzo 2020, al fine di sostenere l'erogazione di prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall'epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare alle piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare tre parametri delle OMRLT-III, ossia di aumentare il limite di finanziamento dal 30 per cento al 50 per cento, di modificare il limite massimo di offerta per singole OMRLT-III e, a partire dal settembre 2021, di offrire un'opzione di rimborso anticipato degli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-III decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna operazione, anziché 24 mesi.
- (4) Al fine di applicare tali parametri adeguati con effetto immediato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

1. l'articolo 4 è modificato come segue

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 50 per cento del totale delle consistenze in essere di riferimento, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell'ambito della OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all'articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.»

⁽¹⁾ GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Il limite di offerta di ciascun partecipante per ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-III. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all'articolo 36 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.»;

2. nell'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza.»;

3. all'allegato I, sezione 1, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«Il limite di finanziamento è pari al 50 per cento delle consistenze in essere di riferimento del partecipante (*) detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e ancora in essere alla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia:

$$BA_k = \max(0,5 \times OR_{Feb2019} - OB_k, 0) \text{ per } k = 1, \dots, 7.;$$

(*) I riferimenti a un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.»;

4. all'allegato I, sezione 1, il quinto paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-II è pari al limite di finanziamento BA_k detratto quanto preso in prestito nelle precedenti OMRLT-III. Sia $C_k \geq 0$ l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-III k , quindi $C_k \leq BL_k$ dove BL_k è il limite di offerta per tale partecipante nell'operazione k , definito come segue:

$$BL_k = BA_k - \sum_{j=1}^{k-1} C_j$$

per $k = 2, \dots, 7.$ »;

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 17 marzo 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE